

**REGOLAMENTO (CE) N. 1070/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 20 giugno 2003**

**recante terza modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1081/2000 sono elencate le persone i cui capitali sono congelati a norma del regolamento stesso.
- (2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2000, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato II tenendo conto delle decisioni che aggiornano l'allegato della posizione comune 2000/346/PESC <sup>(3)</sup>. Ai sensi dell'articolo 11 della posizione comune 2003/297/PESC <sup>(4)</sup>, i riferimenti alla posizione comune 2000/346/PESC vanno interpretati come riferimenti alla posizione comune 2003/297/PESC.

(3) La decisione 2003/461/PESC del Consiglio <sup>(5)</sup> modifica l'allegato della posizione comune 2003/297/PESC, in cui sono elencate le persone soggette alle misure restrittive previste dalla posizione comune stessa. Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato II del regolamento (CE) n. 1081/2000.

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1081/2000 è sostituito dal testo allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

*Per la Commissione*  
Christopher PATTEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 106 del 29.4.2003, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 122 del 24.5.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 116 della presente Gazzetta ufficiale.